

LE SANZIONI PER COLORO CHE NON ADEMPIONO AGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI DISABILI

Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro delle persone disabili sono soggetti a sanzioni amministrative.

Gli importi delle sanzioni amministrative sono attualmente pari a:

- 702,43 euro per ritardato invio del prospetto informativo che le aziende, con almeno 15 dipendenti, sono obbligate ad inviare annualmente agli uffici competenti. Tale somma è maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di invio (31 gennaio di ogni anno) e, pertanto, l'importo della sanzione non potrà mai essere inferiore a 736,45 euro (702,43 euro per la parte fissa e 34,02 euro per il primo giorno di ritardo);
- 196,05 euro per ogni giorno in cui risulti scoperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d'obbligo. Tale sanzione trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili. Prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro è diffidato alla regolarizzazione dell'inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro paga una sanzione ridotta, pari ad $\frac{1}{4}$ di quella prevista.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo nella misura di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato. In caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua.

Le somme delle sanzioni sono destinate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Le sanzioni amministrative sono disposte dalla DTL competente per territorio a cui spetta anche l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie.

Centralinisti non vedenti

I datori di lavoro che procedono all'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione di disabili, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

In caso di omessa denuncia alla DTL, entro 60 giorni, dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 146,00 euro e 2.919,84 euro. In aggiunta a quanto sopra, i datori di lavoro privati che, pur essendone obbligati, non assumono centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 26,30 a euro 104,99 per ogni giorno lavorativo ed ogni posto riservato e non coperto.

ATTENZIONE: Ai terapisti della riabilitazione non vedenti si applicano le stesse sanzioni previste per i centralinisti non vedenti.

Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti

Le case di cura e gli stabilimenti termali privati devono inviare al Ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere comunicate al Ministero del lavoro le eventuali variazioni ai suddetti dati. Le case di cura e gli stabilimenti termali privati sono puniti, in caso di mancata denuncia, con l'ammenda da 7 euro a 77 euro.

Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data. La mancata assunzione obbligatoria di tali soggetti è punita con l'ammenda da euro 29,17 a euro 116,43 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto scoperto.

Luino, 26.09.2022